

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30688 Anno 2026
Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Relatore: COLELLA SIMONETTA
Data Udienza: 01/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Capacchione Salvatore, nato a Napoli il 14/11/1961

avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 08/04/2026

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,

udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella,

rilevato che non è stata chiesta la trattazione orale del procedimento,

letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto il rigetto del ricorso,

vista la memoria di replica della difesa, a firma avv. Reppucci e avv. Vannetiello, in data 20/06/2026.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale devoluta a seguito di annullamento con rinvio disposto

con sentenza rescindente di questa Corte n. 5929 del 30/01/2026, ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26/05/2025.

2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 627 comma 3, artt. 8 e 9 cod. proc. pen., 648-ter.1. cod. pen.; inosservanza del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente n. 5929/2026; erronea applicazione dei criteri di determinazione della competenza territoriale nel delitto di autoriciclaggio realizzato con condotte frammentate e progressive; violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. La difesa osserva che questa Corte, con la sentenza rescindente, aveva richiesto una espressa valutazione del Tribunale sull'effetto decettivo da attribuirsi alla cessione dei crediti fiscali ritenuti fittizi, e che, invece, il Tribunale del riesame si sarebbe sottratto alla verifica, non spiegando le ragioni per le quali ritenesse la cessione idonea a configurare la tipica condotta dell'autoriciclaggio, in assenza del successivo atto di comunicazione alla Agenzia delle Entrate. Sul punto, la difesa lamenta una inappropriata sovrapposizione fra opponibilità civilistica della cessione e decettività rilevante ai fini penali.

Si assume che, al contrario, l'ostacolo decettivo della condotta si avrebbe con il mutamento della titolarità del credito e non con la sua comunicazione al debitore ceduto (l'Agenzia delle Entrate). In particolare, si osserva che la comunicazione alla Agenzia delle Entrate della avvenuta cessione costituirebbe un *post factum* del tutto ininfluenza rispetto alla consumazione del delitto di autoriciclaggio che ha carattere istantaneo. Errata sarebbe stata la valorizzazione, da parte del Tribunale, della clausola di cui al punto 3 del contratto di cessione del credito di imposta, dal momento che il perfezionamento, cui si fa riferimento in quella pattuizione, riguarderebbe un adempimento esecutivo che non interferisce in alcun modo con l'effetto traslativo della cessione da ricondurre senza dubbio al momento della stipula del contratto. Sull'individuazione del luogo della stipula in Roma, si osserva che esso costituisce elemento noto, non contestato e non dubitabile; al riguardo, si censura l'affermazione contenuta nella impugnata ordinanza secondo cui, in ragione del fatto che il contratto sarebbe stato sottoscritto in un contesto illecito, non sarebbe affidabile l'indicazione del luogo indicato in calce.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. erronea applicazione degli artt. 2701 e 2704 cod. civ. in relazione agli artt. 8 e 9 cod. proc. pen.; erronea declaratoria di incertezza del luogo di sottoscrizione delle scritture private di cessione del credito; violazione dei criteri legali e del riparto degli oneri probatori in tema di determinazione della competenza territoriale: la difesa rileva che le indicazioni contenute in una scrittura privata - e fra queste, quella relativa al luogo di stipula di

un contratto - fanno piena prova fino a querela di falso in assenza di contestazione della sottoscrizione da parte di colui contro il quale essa è prodotta. Sulla base del richiamo al principio di valutazione probatoria civilistico, la difesa rileva che l'individuazione del luogo di stipula del contratto di cessione in Roma non può essere oggetto di dubbi o di contestazioni nella presente sede.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione dei criteri suppletivi di competenza territoriale e inosservanza del principio di gradualità nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 9 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; la difesa osserva che, nel caso in esame, sarebbe stato del tutto pretermesso dal Tribunale del riesame l'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. e che, pur volendo accedere alla tesi secondo cui solo con la comunicazione alla Agenzia delle Entrate si sarebbe determinato l'effetto decettivo, sarebbe indubitabile che una parte dell'azione, e precisamente la cessione del contratto, si sarebbe consumata in Roma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte, con cui i motivi di ricorso, attese le reciproche interazioni, vengono trattati congiuntamente.

2. Con ordinanza in data 16/09/2025, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per essere competente il G.i.p. del Tribunale di Roma, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 01/08/2025, avente ad oggetto il profitto conseguito dalla società Ars Urbium in relazione ai reati ascritti ai capi 6 e 7 dell'imputazione provvisoria e, in caso di accertata insufficienza delle disponibilità liquide della predetta società, il sequestro per equivalente dei beni intestati a Capacchione Salvatore, in relazione ai reati di cui agli artt. 316-ter cod. pen. (a seguito di riqualificazione da parte del Tribunale dell'originario addebito di cui all'art. 640-bis cod. pen.), 10-quater d. lgs. n. 74/2000 (oggi art. 84 d. lgs. n. 173/24), 648-ter.1 cod. pen., ascrittigli quale amministratore di fatto della predetta Ars Urbium s.r.l., aventi per oggetto la creazione e cessione a titolo oneroso a terzi di crediti di imposta fittizi.

3. Il Tribunale cautelare, per quanto qui rileva, ha rigettato l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per essere competente il G.i.p. del Tribunale di Roma, osservando che la consumazione del delitto di autoriciclaggio coincide con la comunicazione della cessione del credito, il cui inserimento telematico nel sistema dell'Agenzia delle Entrate è avvenuto in luogo ignoto. Secondo la difesa, invece, la consumazione deve essere fatta coincidere con il contratto di cessione del credito avvenuto in Roma e oggetto di produzione documentale, costituendo l'inserimento nel sistema dei relativi dati una mera modalità esecutiva del negozio.

4. La Corte di cassazione, in seguito a ricorso dell'indagato Capacchione, ha annullato l'ordinanza impugnata (sentenza rescindente, Sez. 2, n. 173/2026 del 20/01/2026), ritenendo assorbente il motivo relativo all'eccezione difensiva di incompetenza territoriale e rilevando quanto segue: - l'ordinanza non ha affrontato la questione se l'atto di cessione del credito di derivazione illecita stipulato tra le parti manifesti un contenuto decettivo, capace di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407 - 02), determinando l'immutazione del titolare/creditore; - l'ordinanza non ha spiegato in quale modo la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, finalizzata a rendere spendibile il credito stesso da parte dell'ente cessionario, si rapporti al negozio principale concorrendo alla dissimulazione (così p. 4 sentenza rescindente, Sez. 2, n. 173/2026 del 20/01/2026); - la disciplina civilistica di cui agli artt. 1260 e segg. e, in particolare, la disposizione dell'art. 1264 cod. civ., prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata; - il Tribunale cautelare avrebbe dovuto valutare la possibilità, al fine di un corretto approccio all'eccezione difensiva, di trovarsi in presenza di una fattispecie a consumazione prolungata in cui il negozio stipulato dalle parti, già venuto ad esistenza ed avente attitudine decettiva, spiega piena efficacia verso i terzi e in particolare nei confronti del debitore ceduto in esito alla notifica della cessione; - ai fini della determinazione della competenza territoriale relativamente al delitto di riciclaggio, questo, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica (Sez. 2, n. 10525 del 13/02/2025, Tribunale di Genova, Rv. 287629-01; Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Brotini, Rv. 282019-01).

5. Il Tribunale cautelare, con l'ordinanza in scrutinio, ha rigettato l'eccezione di incompetenza ed ha confermato il provvedimento impugnato, argomentando ampiamente sulla diversa valenza della "pubblicità" dell'atto negoziale di trasferimento del credito d'imposta fittizio sul piano degli effetti civilistici del negozio e su quello dei risvolti penali della condotta, ritenendo, in sostanza, che l'atto negoziale sottoscritto tra le parti, di per sé idoneo a produrre il trasferimento del credito d'imposta, tuttavia, in mancanza di una successiva "pubblicità" (nella specie la comunicazione alla Agenzia delle Entrate), non generi "l'offesa tipizzata dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 648-ter, primo comma, cod. pen. e costituita dalla concreta realizzazione di un ostacolo alla identificazione dell'origine delittuosa del bene" (p. 5 ordinanza impugnata).

6. Ritiene il Collegio che, a prescindere dalle valutazioni sulla rilevanza della sola cessione del contratto quale momento consumativo del delitto di autoriciclaggio, risulti dirimente, nel caso in esame, la considerazione del Tribunale del riesame, non illogica e condivisibile, sull'incertezza del luogo (e della data) di stipula della cessione del credito tra le parti: viene rimarcata la non scontata attendibilità del luogo e della data riportati in calce alle scritture private in oggetto, che

risulterebbero sottoscritte in Roma, segnalando che si tratta di contratti di cessione del credito privi di qualsiasi forma di pubblica registrazione od autenticazione dalle quali ricavare con certezza data e luogo di sottoscrizione e che, oltretutto, tali documenti sono stati sottoscritti nell'ambito di operazioni fraudolente finalizzate all'ottenimento di indebiti crediti d'imposta, con conseguenti perplessità sulla affidabilità dei dati, come appunto il luogo di sottoscrizione (pp. 9-10 ordinanza impugnata). Ne deriva che il luogo di sottoscrizione dei contratti, come del resto quello della loro comunicazione al cessionario, resta ignoto e che si rende necessario individuare la competenza territoriale superando sia la regola generale di cui all'art. 8 cod. proc. pen. (che individua la competenza per territorio in base al luogo in cui il reato è stato consumato) sia quella di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. (che individua come competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione), dovendo applicare, pertanto, il criterio suppletivo previsto dall'art. 9 comma 2, cod. proc. pen. (giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato): nel caso in esame, in ragione della residenza dell'indagato Salvatore Capacchione in Caserta, risulta così confermata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Si tratta, in conclusione, di apparato argomentativo, non illogico e sufficiente, anche in ossequio a quanto richiesto dalla sentenza rescindente, a fondare la configurabilità della competenza territoriale in capo al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

7. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 01/07/2026

Il Consigliere estensore
Simonetta Colella

Il Presidente
Piero Messini D'Agostini